RIORDINO DEI RUOLI DEL PERSONALE DIRETTIVO E DIRIGENTE DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO

Art. 22

Inquadramento nel ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato

Gli ufficiali del Corpo forestale dello Stato di VII, VIII e IX qualifica funzionale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto sono inquadrati nelle sottoelencate qualifiche del ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato:

a) nella qualifica di commissario superiore forestale gli appartenenti alle qualifiche funzionali IX ed VIII con una anzianita' di effettivo servizio non inferiore a sette anni e sei mesi dalla data di nomina;

b) nella qualifica di commissario capo forestale gli appartenenti alla VII qualifica funzionale con una anzianita' di effettivo servizio nella stessa superiore a due anni. Nelle more dell'attuazione dell'articolo 1, comma 4, gli inquadramenti di cui al comma 1 sono effettuati secondo l'ordine delle qualifiche funzionali di provenienza e, nell'ambito di queste, secondo l'ordine di ruolo delle distinte professionalita' di base possedute. Dopo la identificazione dei profili professionali si procedera' al successivo inquadramento del personale nel rispettivo profilo. Il personale di cui al comma 1, lettere a) e b), conserva ai fini della progressione a qualifica superiore l'anzianita' eccedente quella minima richiesta per il rispettivo inquadramento. (2) Gli inquadramenti di cui al comma 1 sono effettuati, con decorrenza 15 marzo 2001 contestualmente con quelli della Polizia di Stato di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334.

Versione in vigore dal 13 febbraio 2002, non più in vigore dal 29 febbraio 2004 · versione 2

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente del Corpo forestale dello Stato
Estremi	Decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155
Capo	III — Disposizioni comuni, transitorie e finali

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(2) Il D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 472 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che " La disposizione dell'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, e' interpretata e correttamente applicata nel senso che l'anzianita' maturata nella IX qualifica funzionale degli Ufficiali del Corpo forestale dello Stato si conserva nell'inquadramento previsto dal medesimo articolo 22. "

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-155-2001/art-22-inquadramento-nel-ruolo-direttivo-dei-funzionari-del-corpo-forestale/versione/2

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it